



*Ministero delle Finanze*  
TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Circolare del 18/07/1990 n. 50

**Oggetto:**

I.v.a.. Aliquota applicabile sulle cessioni e importazioni di lenti a contatto e lenti oftalmiche, graduate. Occhiali da vista.

**Sintesi:**

Le lenti a contatto, le lenti oftalmiche graduate e gli occhiali da vista sono da considerare ausili visivi, e vanno pertanto assoggettati ad IVA in base alla aliquota del 4%, mentre le montature vanno assoggettate ad IVA in base alla ordinaria aliquota.

**Testo:**

Con l'art. 1, comma 3 bis, del decreto legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito con integrazioni dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, si è previsto che le cessioni e le importazioni di protesi e ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti sono da assoggettare all'IVA in base all'aliquota del 4 per cento.

In relazione a tale disposizione, da più parti è stato chiesto di conoscere se le lenti a contatto e le lenti oftalmiche, graduate, nonché gli occhiali da vista possano rientrare nella citata previsione di agevolazione.

Al riguardo la scrivente fa presente che i prodotti di cui in premessa, essendo destinati a sopperire a menomazioni visive permanenti, sono da considerare quali ausili e pertanto alle relative cessioni e importazioni torna applicabile l'IVA nella misura del 4 per cento prevista dalla citata legge n. 263/89.

In relazione alle montature degli occhiali si precisa che le relative cessioni ed importazioni continuano ad essere soggette all'IVA in base all'aliquota ordinaria in quanto le medesime solo quando sono assemblate con le lenti graduate rappresentano un ausilio nei sensi suesposti.